



ASS. ITALIANA MULTIPROPRIETARI
Alla C.A. del Dott. DAVIDE FAVARON
VIA DECORATI AL VALOR CIVILE, 247
35142 PADOVA - ITALIA

Egr. Dott. Favaron,

Ci dirigiamo a Lei a seguito della Sua ultima Raccomandata **RA 737479915IT** e per tutte le altre pratiche relate con la **supposta cessione** di settimane di vacanze in Regime di Diritti di Uso e Godimento Turnario presso il circuito turistico di ONAGRUP.

Come già ampiamente ribadito nelle nostre precedenti e molteplici comunicazioni i contratti da Lei avanzati a dimostrazione dell'avvenuto passaggio di titolarità dei turni turistici alla MASTER CONSULTING & MANAGEMENT SL non hanno alcuna validità legale per i seguenti motivi (che già conosce perfettamente e finge di ignorare):

- I documenti presentati sono stati normalmente sottoscritti quando sulle settimane oggetto della cessione risultavano insolute le spese di servizio annuali, cosa che impedisce di fatto qualsiasi uso dei turni turistici da parte dei titolari: **fino a quando cioè il debito pendente non venga completamente saldato, le settimane di vacanze non possono né essere utilizzate personalmente, né depositate, né vendute o cedute a chicchessia.**
- I contratti di cessione non adempiono ai requisiti previsti dal Codice Civile Spagnolo, dalla Legge **42/98** che regola la materia, né dalla Legislazione Italiana, i quali sanciscono la **completa identificazione delle parti e dell'oggetto.**
Della supposta Società Cessionaria (la MASTER CONSULTING & MANAGEMENT SL), per esempio, non risulta mai né la Partita Iva/Codice Fiscale, né il corrispettivo numero di immatricolazione nel Registro Mercantile, e l'oggetto del contratto, spesso non corrisponde a quello che è il reale prodotto acquistato dai nostri soci.

Come se non bastasse una volta che i titolari dei turni turistici sottoscrivono i discutibili contratti con la MASTER CONSULTING & MANAGEMENT SL, questa non rileva le settimane di vacanze per usarle, e non provvede al pagamento delle spese di servizio come si impegna a fare davanti ai soci-cedenti. Si limita invece ad inviare una lettera raccomandata con cui ci comunica la "supposta" acquisizione dei turni turistici e la conseguente **rinuncia unilaterale** agli stessi. Se questo fosse giuridicamente possibile, egregio Dott. Favaron, i nostri soci non avrebbero bisogno del Suo intervento, poiché, **così come Lei stesso pretende fare**, al costo di una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, potrebbero liberarsi definitivamente delle settimane, senza dover pagar le cifre elevate che Lei richiede.

Pertanto, e per l'ennesima volta, ribadiamo il concetto che: una volta trascorsi i 10 giorni previsti contrattualmente, affinché il "socio-acquirente" del turno turistico possa esercitare il suo diritto di recesso unilaterale, il contratto inizia a produrre i suoi effetti e a vincolare le parti. Da quel momento, cioè, il documento può essere risolto solo attraverso un'apposita sentenza del tribunale che lo dichiari nullo.